



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2018 – Bank Refah Kargaran / Consiglio

(causa T-552/15)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran – Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell'inserimento e del mantenimento del suo nome nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Competenza del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1. *Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d'ufficio da parte del giudice – Rispetto del principio del contraddittorio*

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129)

(v. punti 28, 29)

2. *Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell'Unione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'erroneo inserimento del ricorrente in un elenco di persone soggette a misure restrittive – Esclusione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'attuazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente – Inclusione*

(Art. 24, § 1, comma 2, TUE e 40 TUE; artt. 215 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 275 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2010/644/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012)

(v. punti 30-32)

3. *Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione – Insufficienza di motivazione di un atto regolamentare – Esclusione*

(Artt. 296 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 35, 43)

4. *Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa*

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

(v. punto 54)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa dell'adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.